



Bruxelles, 17 marzo 2016
(OR. en)

7242/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0080 (NLE)**

COASI 29	AGRI 142
ASIE 6	ENER 93
RELEX 201	TRANS 86
COMER 29	TELECOM 35
COHOM 27	ENV 175
CONOP 26	EDUC 83
COTER 29	CLIMA 28
JAI 223	CFSP/PESC 238
WTO 65	

PROPOSTA

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 marzo 2016

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2016) 147 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 147 final.

All.: COM(2016) 147 final



Bruxelles, 16.3.2016
COM(2016) 147 final

2016/0080 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

RELAZIONE

L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 10 maggio 2010 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2014.

Questo accordo globale UE-Repubblica di Corea, primo accordo di questo tipo concluso tra l'Unione e un paese asiatico, delinea un quadro giuridico che spazia dal regolare dialogo politico alla cooperazione settoriale. L'accordo sottolinea la determinazione dell'UE a impegnarsi con la Repubblica di Corea e a innalzare il livello delle relazioni bilaterali.

L'accordo intensifica la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, il cambiamento climatico, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura, l'assistenza allo sviluppo e la cultura.

A norma dell'articolo 44 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. In sede di comitato misto si terranno consultazioni volte ad agevolare l'attuazione dell'accordo e conseguire gli obiettivi generali, a mantenere la coerenza generale delle relazioni e ad assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra le Parti.

Per assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni e agevolare le discussioni a livello di esperti in alcuni ambiti fondamentali a cui si applica il presente accordo, si suggerisce di istituire due gruppi di lavoro specializzati, denominati come segue: 1) gruppo di lavoro specializzato in materia di energia, ambiente e cambiamenti climatici; 2) gruppo di lavoro specializzato in materia di lotta al terrorismo. In una fase successiva potranno essere istituiti altri gruppi di lavoro specializzati previo accordo delle Parti.

Entrambe le Parti si sono impegnate ad applicare l'accordo in modo effettivo. La presente proposta mira pertanto a definire la posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo per quanto riguarda i) l'adozione del regolamento interno del comitato misto e ii) l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del loro mandato. La posizione dell'Unione europea si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente proposta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, 212 e 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è entrato in vigore il 1° giugno 2014.
- (2) Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il relativo quadro istituzionale dovrebbe essere completato prima possibile attraverso l'adozione, da parte del comitato misto, del suo regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 44 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il corretto funzionamento e l'efficace attuazione dell'accordo.
- (4) Per contribuire all'effettiva attuazione dell'accordo dovrebbe essere adottato il regolamento interno del comitato misto.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di tale comitato misto dovrebbe basarsi sull'allegato progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 44 dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda:
 - l'adozione del regolamento interno del comitato misto e

- l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e l'adozione del loro mandato

si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*